



COMUNE DI VIBONATI

Provincia di Salerno

Regolamento del consiglio comunale dei ragazzi

INDICE SOMMARIO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

TITOLO I	PRINCIPI ISPIRATORI E ATTRIBUZIONI GENERALI
TITOLO II	COMPOSIZIONE E DURATA DELLA CARICA
TITOLO III	LE SEDUTE CONSILIARI
TITOLO IV	TEMI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
TITOLO V	COMPITI DEL CONSIGLIO
TITOLO VI	COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO VII	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
TITOLO VIII	PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
TITOLO IX	DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

Principi ispiratori e attribuzioni generali

ART. 1

Il consiglio comunale dei ragazzi è un organo democratico che rappresenta tutti i giovani, residenti nel comune di Vibonati, aventi un'età compresa tra i 12 e i 17 anni.

ART. 2

Ogni membro del consiglio comunale dei ragazzi rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ART. 3

Il consiglio comunale dei ragazzi ha funzioni consultive e propositive nell'ambito delle proprie competenze, elabora proposte e conduce autonomamente iniziative di particolare interesse per il mondo giovanile.

ART. 4

Il consiglio comunale dei ragazzi fornisce proposte ed indicazioni agli organi istituzionali locali competenti alla programmazione e gestione delle scelte politico-amministrative riguardanti il mondo giovanile nel suo complesso.

ART. 5

Gli organi istituzionali del Comune possono chiedere pareri preventivi consultivi al consiglio comunale dei ragazzi inerenti all'ambito giovanile.

TITOLO II

Composizione e durata della carica

ART.6

Il consiglio comunale dei ragazzi è costituito da nove membri di età compresa tra i 12 e i 17 anni di entrambi i sessi.

I ragazzi saranno eletti direttamente da giovani della stessa età residenti nel Comune di Vibonati, con le modalità di cui al successivo art.29.

ART. 7

La durata del consiglio comunale coincide con quella dell'Amministrazione in carica.

ART. 8

Al raggiungimento del 18° anno di età il consigliere non decade automaticamente ma rimane in carica fino all'elezione successiva.

ART. 9

In caso di dimissioni di un consigliere, a questi subentra il primo dei non eletti nella lista di riferimento del dimissionario.

In mancanza di non eletti si procede ad ulteriore votazione o nomina diretta da parte del consiglio, solo nel caso in cui non sia possibile garantire una presenza almeno pari alla maggioranza assoluta del numero dei consiglieri previsto.

ART.10

Il Presidente e il Vice presidente vengono eletti, nella prima seduta, tra i membri del consiglio. In caso di dimissioni del Presidente, il consiglio provvede ad eleggere un nuovo Presidente. Sino a nuova nomina, le relative funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano di età.

TITOLO III

Le sedute consiliari

ART. 11

Le sedute del consiglio comunale dei ragazzi si tengono di norma nell'aula consiliare del Comune di Vibonati.

ART. 12

Le sedute sono convocate dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

La prima seduta è convocata dal Sindaco o suo delegato, entro 15 giorni dall'elezione.

ART. 13

Ogni convocazione, diramata dal Presidente dell'Assemblea o suo vice, deve avvenire mediante comunicazione scritta, almeno dieci giorni prima della seduta in questione.

Nella stessa devono essere esplicitati.

1. data e ora;
2. luogo;
3. punti all'ordine del giorno;

ART. 14

Qualora un consigliere fosse impossibilitato a prendere parte ad una seduta, deve darne comunicazione al Presidente o al suo Vice entro 24 h dalla seduta.

ART. 15

Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri. Nessuna decisione si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

ART. 16

Le sedute sono aperte, tenute e chiuse dal Presidente o in assenza di esso dal suo Vice.

Al termine di ogni seduta deve essere redatto un verbale che deve essere firmato dal Presidente o dal suo Vice e da almeno 2 consiglieri.

Gli originali degli atti di convocazione e dei verbali devono essere custoditi dal presidente.

ART. 17

I ragazzi consiglieri possono ricorrere all'aiuto del Sindaco o di un suo delegato, per organizzare la seduta di consiglio, per stilare i verbali e per le convocazioni del consiglio comunale dei ragazzi.

TITOLO IV

Temi di competenza del consiglio

ART. 18

I temi di competenza del consiglio Comunale dei ragazzi sono:

- tempo libero e associazionismo;
- informazione, formazione e orientamento al lavoro;
- educazione alla pace, tolleranza, solidarietà, legalità e salute;
- organizzazione di eventi e spettacoli sportivi, culturali e musicali.

TITOLO V

Compiti del consiglio

ART. 19

Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva

sui temi di competenza indicati al precedente art.18.

Le proposte del consiglio comunale dei ragazzi, che presuppongono per la loro attuazione un intervento diretto o una valutazione da parte dell'amministrazione comunale, vengono trasmesse alla giunta municipale, che dopo averle esaminate, dà comunicazione del proprio parere al consiglio comunale dei ragazzi, assumendo se dovuto, il provvedimento necessario.

TITOLO VI

Collaborazione con gli organi istituzionali

ART. 20

Il consiglio e i suoi rappresentanti impostano le loro attività nel rispetto dei principi di collaborazione e coordinamento con l'amministrazione comunale.

TITOLO VII

Modalità di svolgimento delle elezioni

ART. 21

Sono elettori del consiglio comunale dei ragazzi, i cittadini che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 12 anni di età e non averne superato 17;
- b) essere residenti nel Comune di Vibonati;

i requisiti richiesti devono essere comprovati mediante l'esibizione della carta d'identità italiana.

ART. 22

Sono eleggibili quali membri del consiglio comunale dei ragazzi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 21.

ART. 23

Il sindaco, con proprio decreto, indice le elezioni per la costituzione e il rinnovo del consiglio comunale dei ragazzi, fissando la data delle elezioni. Inoltre, deve essere data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.

ART. 24

Ciascun candidato deve appartenere ad una sola lista; nelle liste devono essere necessariamente indicati. Nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati.

Le candidature, raccolte in liste, devono essere presentate alla commissione elettorale, a pena inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.

Le candidature avvengono attraverso la presentazione di un modulo e della fotocopia del proprio documento di identità.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 10.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

ART.25

L'Amministrazione Comunale adotta tutti gli strumenti atti ad informare i giovani sulle competenze affidate al consiglio, sulla sua elezione e sul suo funzionamento.

ART. 26

Il seggio o i seggi elettorale/i , nominato/i dalla commissione elettorale di cui al successivo art. 31 è costituito da un presidente (dipendente comunale) e da due scrutatori, nominati o sorteggiati dal sindaco del Comune di Vibonati tra i ragazzi dai 15 ai 17 anni.

Il/i seggio/i resta/no aperto/i per un giorno nell'orario stabilito nel decreto del sindaco.

ART. 27

Lo scrutinio dei voti avviene al termine della consultazione senza interruzione. Di tutte le operazioni elettorali sarà redatto apposito verbale.

ART. 28

L'organizzazione delle elezioni, la costituzione e l'allestimento dei seggi, le operazioni di voto e scrutinio saranno gestite dalla commissione elettorale.

ART. 29

La scheda elettorale conterrà lo spazio necessario ad assegnare la preferenza al candidato prescelto: essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza barrando una croce nello spazio accanto al nome del candidato prescelto.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

Le elezioni sono comunque valide, quale che sia la percentuale dei votanti.

ART. 30

La commissione elettorale è composta da :

1. sindaco del comune di Vibonati;
2. responsabile servizio comunale competente;
3. responsabile servizio elettorale ;
4. o loro delegati;

La commissione elettorale:

- verifica l'ammissibilità delle candidature e procede ai controlli;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;

- raccoglie i dati provenienti dai seggi;

gli interessati possono ricorrere alla commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione.

A fronte dei ricorsi la commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

TITOLO VIII

Proclamazione degli eletti

ART. 31

L'elezione avviene tramite metodo proporzionale a scrutinio di lista.

A parità di voti viene eletto il candidato più anziano.

ART. 32

A risultati definitivi il Sindaco proclama il nuovo consiglio comunale dei ragazzi. A tal fine copia del verbale delle operazioni di voto deve essere trasmesso al Sindaco entro due giorni dal termine delle operazioni elettorali.

TITOLO IX

Disposizioni finali

ART. 33

Il consiglio comunale dei ragazzi può proporre, con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri componenti, la modifica del presente regolamento all'amministrazione comunale. La proposta deve indicare le parti del regolamento che si chiede di modificare.